



Comune di S. Margherita

Seduta ordinaria del Consiglio Comunale

2^o CONVOCAZIONE

O G G E T T O

Capitolato Manutenzione

L'anno milleottocentonovanta ~~1900~~ addì 19 del
mese Maggio nella casa comunale e nella sala
delle adunanze alle ore ante meridiane 10.30

Con osservanza delle prescritte formalità, si è riunito in
seduta pubblica il Consiglio Comunale nella persona dei
Signori Caj Nafate

Sindaco Presidente

Cava Luigi - Cava Carlo Luigi -
Domenico Ifford e Mario Enrico

Consiglieri con l'assistenza di me Segretario Comunale
infrascritto. A punto gli altri.

Il Consiglio approva ad

nuova unità è segnata Capo
di stato baronellare:

Capo Primo
Baronella e servizio della Compagnia

art. 1.

d'ogni servizio baronellare comune
col 1º Baronello e finisce nel 31
ottobre.

art. 2

La compagnia si compone del
Capitano, di due ufficiali, di tre
graduati e di diciassette baronelli.

Ha d'oltre un attuario e una capra
che possono essere istituiti alla
compagnia.

art. 3

Per la nomina dei compagni la
Compagnia, oltre ai qui sotto indicati
all'art. 8, lettere a. b. c. d. ad oggi
riservato il 14 luglio 1898, n. 403, erano
una proprietà "in buon' stato", la cui
d'ogni passo ed i poteri, per un valore
di lire settecento e quaranta,

art. 4

Dalla somiglianza della Compagnia
rimangono esclusi le frazioni territoriali
di Quina e Palamona, le quali,
per antica consuetudine, sono an-
nessate dal Comune dello Stato di Pini.

Art. 5

Le zone di vignitura sono sta-
bilite dalla giunta provinciale,

Art. 6

I baracchelli devono esercitare la m-
etodica personale cura.

In caso di malattia o di altro li-
gittimo impedimento, gli studiosi do-
vanno delle idoneità della persona
incaricata della supplenza il capitano
e la giunta provinciale.

Art. 7

I baracchelli ed i membri della loro
famiglia non possono introdursi
nelle proprietà diverse e nei vigneti
quando le uve sono mature, ne'
far traffico o acquisto di frutto
affidato alla loro custodia.

Non possono gravimenti sancire
di cose altrui a facilitare il trasporto

di i pi' frutti; come vesti; santo' ecc.
Art. 8

Chiunque potre' trattare il be-
stame di' baracche' sopravvissuto negli
territori, e rimanente i' detto di' ter-
tore stabilito dal presente capitolo.

Art. 9

Il baracchile che sopravvive un anno
baracchile si' fregato erato di' fatto o
se sia comunque a cognizione,
deve farne i' numero d'ato rapporto al
Capitano ed al Sindaco.

Omettendo di' fare domande, se
procederà all' cestino nelle
fame primitivo dall' art. 29 del
Regolamento.

Art. 10

È possibile di' multa o anche
di' destituzione, e risponde verso
la compagnia della sua negligenza
o connivenza, il baracchile che
potendolo, riusa di' riparare
o impedire un danno o un fatto.
È pure possibile di' multa il
baracchile che una gara difende

mentre no' riusca di venire in aiuto
degli affermati, ai quali ricorriremo
ma non i danni sofferti,

Art. 11

La multa, per 'caso' previsto dal
precedente articolo 6, 7 e 10, ed in
generale per tutto quel caso in cui
sarebbe l'esecuzione di proprie do-
veri, verrà fissata per la prima volta
in lire cinque e per la seconda volta
in lire dieci.

Se caso di multa, alla seconda
volta, si può aumentare di un triplo
la multa di lire 10, o procedere alla
esclusione.

Art. 12

I baracchetti non si possono di-
mettere dal servizio senza giustificato
motivo riconosciuto dalla Com-
pagnia e dalla Prefettura.

I baracchetti da abbandonarsi al
servizio senza giustificato motivo, o
che sono destituiti, perdono il diritto
di gestire se fuori baracche.

Art. 13.